

ne, o combricola li segni uniformi, come sono le Piume, e le Coccarde, restano perciò vietate le Piume gialle, e nere, e le Coccarde di questi due colori, che si vedono usate da qualcuno, e resta solo concesso l'uso delle Coccarde nere accostumato anche negli altri Stati di Sua Maestà Imperial Reale.

VI. Restano incaricati li Ministri della Polizia ad invigilare, e rilevare, se vi fossero rimote, secrete notturne unioni, come pure sopra tutti li precedenti articoli, e scoprendo dei delinquenti, dovranno esser tosto fatti noti alle competenti autorità, onde ne seguano le opportune provvidenze, ed il pronto conveniente castigo.

Essendo stato ne' passati giorni commesso il grave delitto di lacerare in tempo di notte alcuni esposti Proclami, e di rompere alcuni pubblici Fanali, s'invita però il zelo di ogni buon Suddito a denunziare qualunque, che avesse l'ardire di commettere simili delitti, o qualunque altro eccesso, che offendesse in qualunque modo la Sovrana Maestà, o perturbasse la pubblica quiete.

Incaricato essendo questo Consiglio ad invigilare sopra tutti gli accennati importantissimi oggetti, si avverte il Pubblico, che egli prenderà le più forti, ed espedito misure, e mezzi anche segreti, onde rilevare sollecitamente anche in modi summarj li delinquenti,